

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1915 del 28 ottobre 2014

Art. 3bis del d.l. n. 138/2011. Designazione della Gestione Associata tramite Convenzione tra la Provincia di Treviso ed i Comuni di Treviso, Asolo, Conegliano, Montebelluna e Vittorio Veneto, quale Ente di governo del trasporto pubblico locale del Bacino territoriale ottimale e omogeneo di Treviso.

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento la Regione designa la Gestione Associata, costituita tramite convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, tra la Provincia di Treviso ed i Comuni di Treviso, Asolo, Conegliano, Montebelluna e Vittorio Veneto, come Ente di governo al quale sono attribuite le principali funzioni di organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale, di scelta della forma di gestione e di relativo controllo.

Il Presidente dott. Luca Zaia riferisce quanto segue.

Con la D.G.R. n. 2048 del 19 novembre 2013, la Giunta regionale ha definito il perimetro dei Bacini territoriali ottimali e omogenei dei servizi di trasporto pubblico locale, individuando la scala provinciale quale dimensione territoriale ottimale per la gestione di tali servizi. Si tratta di un adempimento che risponde alle prescrizioni dettate dall'art. 3bis del d.l. n. 138/2011 e ss.mm.ii. e che costituisce il primo tassello per la complessiva riorganizzazione della *governance* del servizio di TPL nel Veneto.

Il provvedimento richiamato ha quindi individuato, per quanto qui d'interesse, il Bacino territoriale ottimale ed omogeneo di Treviso, quale insieme di servizi di trasporto pubblico locale automobilistico, urbano ed extraurbano, ricadenti nel territorio provinciale di Treviso.

Il secondo corollario, posto dalla norma statale per conseguire l'obiettivo della massimizzazione dell'efficienza del servizio, è la designazione da parte della Regione dell'Ente di governo del Bacino, al quale il comma 1bis attribuisce le funzioni di organizzazione del servizio, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e del relativo controllo. Con riguardo a tale processo, la Regione ha ritenuto, in armonia con i principi di sussidiarietà, adeguatezza e di differenziazione di cui all'art. 118, comma 1 della Costituzione e nel rispetto dell'assetto autonomistico della Repubblica delineato dall'art. 5 della Costituzione e ribadito dall'art. 3 dello Statuto, di lasciare alle province ed ai comuni affidanti ampia discrezionalità sul percorso da intraprendere per addivenire ad una volontaria istituzione dell'Ente di governo. Lo strumento della convenzione tra enti, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, è risultato il modello organizzativo scelto o comunque non incompatibile con la volontà espressa dagli Enti affidanti e conforme al complessivo quadro normativo ordinamentale per la costituzione e la successiva designazione da parte della Regione dell'Ente di governo. Tramite l'esercizio associato delle funzioni e dei compiti in materia di trasporto pubblico la Regione persegue le seguenti finalità:

- efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa tramite l'esercizio coordinato da parte degli enti convenzionati delle rispettive funzioni ed attività;
- realizzazione di economie di scala e di differenziazione nella gestione del servizio idonee a massimizzare l'efficienza;
- sviluppo del sistema del trasporto pubblico, incentivando la razionalizzazione della mobilità urbana ed extraurbana, con particolare riguardo alle aree caratterizzate da elevati livelli di inquinamento e congestione;
- miglioramento degli *standards* della qualità di servizio erogato all'utenza e della sua efficacia complessiva, anche tramite l'integrazione tariffaria;
- tutela delle autonomie, soprattutto per quanto riguarda le realtà territoriali minori;
- valorizzazione delle specificità di carattere economico, sociale, territoriale, urbanistico dei territori serviti e delle specificità di ordine trasportistico dei servizi erogati.

Come descritto nella D.G.R. n. 2048/2013, la stipulazione della convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000 può prevedere la costituzione di un ufficio comune o la delega di funzioni e servizi da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi che opera in luogo e per conto degli enti deleganti. Rispetto a questa duplice modalità di declinazione dello strumento convenzionale, la Giunta non ha ritenuto di dover esprimere una preferenza, lasciando agli enti stipulanti piena autonomia

sull'opzione organizzativa da compiere, anche tramite la combinazione di tali modalità secondo uno schema a geometria variabile.

In data 8 settembre 2014, la Provincia di Treviso ha sottoscritto con i Comuni di Treviso, Asolo, Conegliano, Montebelluna e Vittorio Veneto, una convenzione di delega di funzioni mediante la quale i predetti Comuni hanno autorizzato l'ente provinciale ad esercitare le funzioni amministrative delegate all'interno dell'Ente di governo denominato "Governo della Mobilità nella Marca Trevigiana" (**Allegato A**).

L'Ente di Governo, costituendo "Autorità competente", ai sensi e per gli affetti di cui al Regolamento CE n. 1370/2007, eserciterà le funzioni di organizzazione del servizio di trasporto pubblico locale, scelta della forma di gestione, determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, affidamento della gestione e relativo controllo, pubblicazione della relazione che da conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta.

L'Ente di Governo svolgerà le funzioni di cui alla L.R. n. 25/1998 relative a:

- a. pianificazione del sistema dei servizi di trasporto pubblico locale dell'ambito provinciale e del piano dei trasporti, oltre alla verifica di coerenza e di attuazione dei piani urbani di trasporto pubblico locale redatti dai comuni;
- b. stipula degli accordi di programma per gli investimenti e predisposizione di proposte triennali per gli investimenti
- c. servizi urbani ed extraurbani; servizi interregionali che collegano il territorio di una provincia veneta con una Regione contermina;
- d. predisposizione dei bandi e gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza, stipula e gestione dei contratti di servizio;
- e. vigilanza, monitoraggio dei servizi e irrogazione delle sanzioni amministrative a carico degli utenti trasgressori e alla previsione e applicazione delle sanzioni per l'inosservanza del contratto di servizio nonché alle ipotesi di risoluzione per i casi di inadempimento dell'affidatario;
- f. determinazione delle tariffe del trasporto pubblico urbano ed extraurbano;
- g. erogazione delle risorse finanziarie necessarie per far fronte agli impegni e agli obblighi derivanti dal contratto di servizio per lo svolgimento dei servizi minimi, erogate all'Ente di Governo dalla Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. a) della L.R. 25/1998.
- h. autorizzazione a impiegare, in servizio di noleggio con conducente, autobus destinati al servizio di trasporto pubblico locale e viceversa;
- i. riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto urbano e extraurbano su strada, dell'idoneità del percorso, delle sue variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate;
- j. svolgimento delle competenze previste dal R.D. n. 148/1931;
- k. gestione della banca dati del trasporto pubblico locale;
- l. vigilanza sull'esatta applicazione delle norme di legge e dei regolamenti per il trattamento del personale e sulla completa applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
- m. monitoraggio dei servizi di trasporto pubblico locale e controllo di efficienza ed efficacia dei medesimi e delle infrastrutture e della qualità percepita.

La Convenzione istituisce un organismo comune, denominato Conferenza Permanente, composto dal Presidente della Provincia e dai Sindaci dei Comuni, o Assessori dai medesimi specificamente delegati, con il compito di esprimere l'indirizzo politico, di definire i rapporti finanziari tra gli Enti convenzionati ed esercitare il controllo di attività e funzioni svolte dall'Ente delegato.

La Convenzione, inoltre, disciplina le modalità di partecipazione di ogni singolo Ente alla Conferenza; in particolare stabilisce la quota di rappresentanza di ciascun Ente nella Conferenza in proporzione alle risorse per i servizi minimi urbani ed extraurbani assegnate per l'esercizio 2013 dalla Regione Veneto, ossia:

Ente	Quota % di rappresentanza nella Conferenza
Provincia di Treviso	69,88%
Comune di Treviso	24,10%
Comune di Asolo	0,65%
Comune di Conegliano	2,11%
Comune di Montebelluna	0,59%
Comune di Vittorio Veneto	2,67%

Considerato che la Convenzione appare sostanzialmente conforme agli *"Indirizzi per la costituzione dell'Ente di governo del trasporto pubblico locale tramite convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000"*, approvati con la D.G.R. n. 2048/2013, con il presente provvedimento si propone di designare la Gestione Associata tramite Convenzione tra la Provincia di Treviso ed i Comuni di Treviso, Asolo, Conegliano, Montebelluna e Vittorio Veneto, sottoscritta in data 8 settembre 2014, quale Ente di governo del trasporto pubblico locale del Bacino territoriale ottimale e omogeneo di Treviso. L'Ente di governo così designato costituisce "Autorità competente" nella zona geografica delimitata dal relativo Bacino territoriale ottimale ed omogeneo, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento CE n. 1370/2007 del 23 ottobre 2007. Si propone, altresì, di stabilire che le funzioni amministrative e i compiti sopra elencati oggetto di esercizio associato, siano esercitati dall'Ente di governo a partire dalla data di approvazione del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visti gli artt. 5 e 118, comma 1, della Costituzione;

Visti gli artt. 3 e 12 dello Statuto;

Visto l'art. 30 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 3bis del D.L. n. 138/2011;

Visto l'art. 34, comma 20, del d.l. n. 179/2012;

Vista la l.r. n. 25/1998;

Vista la l.r. n. 18/2012;

Vista la D.G.R. n. 2048 del 19 novembre 2013;

Vista la Convenzione di delega di funzioni in materia di trasporto pubblico locale stipulata tra la Provincia di Treviso ed i Comuni di Treviso, Asolo, Conegliano, Montebelluna e Vittorio Veneto, sottoscritta in data 8 settembre 2014 (**Allegato A**);

Visto l'art. 2 co. 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante al presente provvedimento;
2. di prendere atto della "Convenzione per la costituzione dell'Ente di governo del bacino territoriale del trasporto pubblico locale di Treviso", sottoscritta in data 8 settembre 2014, tra la Provincia di Treviso ed i Comuni di Treviso, Asolo, Conegliano, Montebelluna e Vittorio Veneto, finalizzata all'esercizio associato delle funzioni amministrative, di pianificazione, programmazione, affidamento, controllo e vigilanza dei servizi di trasporto pubblico locale ricadenti nel bacino trevigiano (**Allegato A**);
3. di dare atto che la Convenzione di cui al punto 2 prevede la delega di funzioni da parte dei Comuni di Treviso, Asolo, Conegliano, Montebelluna e Vittorio Veneto, a favore della provincia di Treviso che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;
4. di designare la Gestione Associata tramite Convenzione tra la Provincia di Treviso ed i Comuni di Treviso, Asolo, Conegliano, Montebelluna e Vittorio Veneto, sottoscritta in data 8 settembre 2014, quale Ente di governo del trasporto pubblico locale del Bacino territoriale ottimale e omogeneo di Treviso;
5. di stabilire che l'Ente di governo così designato costituisce "Autorità competente" nella zona geografica delimitata dal relativo Bacino territoriale ottimale ed omogeneo ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento CE n. 1370/2007 del 23 ottobre 2007;
6. di stabilire che l'Ente di governo del trasporto pubblico locale del Bacino territoriale ottimale e omogeneo di Treviso così individuato, eserciterà le funzioni amministrative e i compiti indicati nella Convenzione di cui al punto 2 e riportati nel presente provvedimento, a partire dalla data di approvazione del presente provvedimento;
7. di dare atto che con la costituzione dell'Ente di Governo non cambiano i rapporti finanziari tra la Regione e gli Enti convenzionati quanto alla corresponsione dei finanziamenti di cui agli artt. 17 e 32 della l.r. n. 25/1998;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.